

## **TI\_GERICHTE 32.2007.261 vom 13. Juli 2007**

TI Tribunale d'appello, 2007-07-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2007.261](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2007.261)

FR: TI\_GERICHTE 32.2007.261 du 13 juillet 2007

IT: TI\_GERICHTE 32.2007.261 del 13 luglio 2007

### **Regeste**

Rendita limitata nel tempo

### **Erwägungen**

#### **E. 20**

X 26%) in applicazione del metodo misto, va confermato. Ritenuto quindi che il grado globale di invalidità non raggiunge il grado minimo di invalidità pensionabile del 40%, non vi sono i presupposti per concedere all'assicurata il diritto ad una rendita d'invalidità nel periodo successivo al 1° febbraio 2006, vale a dire tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute situabile al novembre 2005. La soppressione della rendita con effetto dal 1. febbraio 2006 è pertanto giustificata e la decisione contestata merita conferma. Il ricorso va di conseguenza respinto. Si ribadisce tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell'assicurazione federale per l'invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento su opposizione in lite, il quale, sia nuovamente rilevato, delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4). 2.19. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell'assicurata. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto 2. Le spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente  
segretario Raffaele Guffi

Fabio Zocchetti

II

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.